

Legge regionale 16 novembre 2007 , n. 26

**Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena.**

**Art. 19 bis**

*(Ufficio centrale per la lingua slovena)*

**1.** Per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 8 della legge 38/2001 , è istituito presso l'Amministrazione regionale un Ufficio centrale per la lingua slovena con funzioni di gestione e coordinamento delle attività inerenti all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

**2.** L'Ufficio di cui al comma 1, cui è preposto un responsabile con adeguato livello di professionalità e competenza linguistica, ha una propria autonomia organizzativa e dotazione organica di personale per assicurare lo svolgimento delle proprie attività, si coordina con le altre strutture organizzative regionali, avvalendosi delle specifiche funzioni esercitate dalle stesse e da Insiel SpA.

**3.** All'Ufficio di cui al comma 1 spetta in particolare provvedere alla creazione e gestione di un portale informatico dedicato all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, e di un servizio di interpretariato, nonché alla formazione linguistica del personale operante in lingua slovena nell'Amministrazione regionale e negli enti locali del territorio regionale.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 4, comma 41, lettera c), L. R. 34/2015